Protocollo 155

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981¹

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione;

Prendendo nota delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 (qui di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che:

« Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 [...], l'autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:

[...]

c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

[...]

e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie professionali e gli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro »;

Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione e di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e di elaborare misure preventive;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di un protocollo relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981,

adotta, oggi venti giugno duemiladue, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

I. DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo:

- a) l'espressione « infortunio sul lavoro » significa ogni infortunio sopraggiunto al lavoro o in occasione del lavoro e che abbia causato lesioni mortali o non mortali;
- b) l'espressione «malattia professionale» significa ogni malattia contratta in seguito ad una esposizione a fattori di rischio risultanti da una attività professionale;
- c) l'espressione « evento pericoloso » significa ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione data dalla legislazione nazionale, e che potrebbe essere causa di lesioni corporee o danni alla salute presso le persone al lavoro o nel pubblico;
- d) l'espressione « infortunio durante il tragitto » significa ogni infortunio avente causato la morte o lesioni corporee, sopraggiunto durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e:
 - i) il luogo di residenza principale o secondaria del lavoratore; o

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

- ii) il luogo dove il lavoratore assume abitualmente i suoi pasti; o
- iii) il luogo dove il lavoratore riceve abitualmente il suo salario.

II. MECCANISMI DI REGISTRAZIONE E DI DICHIARAZIONE

Articolo 2

L'autorità competente dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alle prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate, stabilire e riesaminare periodicamente le regole e procedure volte a:

- a) la registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionale e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
- b) la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale.

Articolo 3

Le regole e procedure di registrazione dovranno definire:

- a) la responsabilità dei datori di lavoro:
 - i) di registrare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
 - ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui meccanismi di registrazione;
 - iii) di assicurare la gestione adeguata di queste registrazioni e il loro utilizzo al fine di stabilire misure preventive;
 - iv) di astenersi di adottare misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un incidente durante il tragitto o un caso di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
- b) le informazioni da registrare;
- c) la durata di conservazione delle registrazioni;
- d) le misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici in possesso del datore di lavoro, in conformità alla legislazione, alla regolamentazione, alle condizioni e alle prassi nazionali.

Articolo 4

Le regole e procedure di dichiarazione dovranno definire:

- a) la responsabilità dei datori di lavoro:
 - i) di dichiarare alle autorità competenti o ad altri organismi preposti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
 - ii) di fornire informazioni adeguate ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui casi dichiarati;

- b) quando appropriato, le modalità di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte degli organismi di assicurazione, servizi sanitari sul lavoro, medici e altri organismi direttamente interessati;
- c) i criteri in applicazione dei quali vanno dichiarati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionale e, quando appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni durante il tragitto e gli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
- d) il tempo utile per la dichiarazione.

Articolo 5

La dichiarazione dovrà includere dati su:

- a) l'impresa, lo stabilimento e il datore di lavoro;
- b) se del caso, le persone infortunate e la natura delle lesioni o della malattia;
- c) il luogo di lavoro, le circostanze dell'infortunio o dell'evento pericoloso e, nel caso di malattia professionale, le circostanze dell'esposizione a rischi sanitari.

III. STATISTICHE NAZIONALI

Articolo 6

Ogni Membro che ratifica il presente Protocollo dovrà, in base alle dichiarazioni o ad altre informazioni disponibili, pubblicare statistiche annuali compilate in modo da rappresentare l'intero paese, relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e, quando appropriato, agli eventi pericolosi e agli infortuni durante il tragitto, nonché la loro analisi.

Articolo 7

Le statistiche dovranno essere stabilite secondo sistemi di classifica compatibili con i più recenti sistemi internazionali pertinenti instaurati sotto gli auspici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro o di altre organizzazioni internazionali competenti.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

- 1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratifica della Convenzione o ad ogni momento successivo alla ratifica della Convenzione, comunicando la ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.
- 2. Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, questo Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato sarà vincolato dalla Convenzione così come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.

Articolo 9

- 1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa è aperta a denuncia, in conformità al suo articolo 25, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.
- 2. La denuncia della Convenzione, in conformità al suo articolo 25, da parte di un Membro che ha ratificato il presente Protocollo comporterà di diritto la denuncia di questo Protocollo.

3. Ogni denuncia effettuata in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

Articolo 10

- 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
- 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.